



Delibera della Giunta Regionale n. 680 del 30/12/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DEL D.LGS. N° 116 DEL 30 MAGGIO 2008 E DM 30/03/2010 MODIFICATO DAL DM 19/04/2018.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, stabilisce disposizioni in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;
- b) il succitato decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale;
- c) il decreto ministeriale di attuazione del d.lgs. n. 116 del 2008 del 30/03/2010 e s.m.i. definisce i criteri, modalità e specifiche tecniche per il controllo della qualità delle acque di balneazione è modificato in data 18/04/2018 per le modalità di comunicazione del divieto di balneazione ed eventuale revoca dello stesso;

CONSIDERATO che

- a) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 116 del 2008 compete alla Regione:
 1. l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
 2. l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
 3. l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
 4. la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del detto d.lgs.;
 5. la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
 6. l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
 7. le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
 8. l'informazione al pubblico ai sensi dell'art 15 del detto d.lgs.;
- b) ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 116 del 2008 sono di competenza comunale:
 1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
 2. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione e sulla salute dei bagnanti;
 3. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
 4. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lett. c), e) ed f) dell'art. 15 del detto d.lgs.;
 5. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 15 del detto d.lgs.;

ATTESO che:

- a) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 116 del 2008 rientra nelle competenze regionali (art.4 d.lgs. 116 del 2008);
- b) il monitoraggio stagionale sulla qualità delle acque adibite alla balneazione è svolto dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) (Ente strumentale della Regione Campania) quale struttura di supporto tecnico regionale (art. 4 L.R. 29 luglio 1998 n.10);
- c) la valutazione delle acque è effettuata dall'ARPA Campania sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni (art.7, comma 2, lett. c) e comma 4 del d.lgs. 116 del 2008);
- d) a seguito della valutazione (art.7 d.lgs. 116 del 2008) le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente (art.8, comma 1 del d.lgs. 116 del 2008);

ovvero “acque nuove” per le quali non è ancora possibile determinare una classificazione, così come definito in tabella 2 dell’all. F del DM 30.3.2010 (Decreto attuativo del d.lgs. 116 del 2008) e nel Documento UE: “Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC” che le definisce come acque “new”;

- f) per le acque di “nuova classificazione”, sopra citate, la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c. 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);

RILEVATO che l’ARPAC ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all’art. 7, comma 2 del d.lgs. 116 del 2008 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 73842 del 12/12/2019 recepita agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR con prot. 764871 del 16/12/2019;

PRESO ATTO che

- a) tutte le acque la cui classificazione è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite “nuova classificazione” sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare 2019, ma suscettibili a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio;
- b) la classe di qualità per le acque individuate come “nuova classificazione” sarà assegnata al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);
- c) le acque di balneazione classificate come acque di qualità “scarsa” e, pertanto, vietate temporaneamente alla balneazione, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116 del 2008, ovvero devono essere adottate le seguenti misure:
1. adeguate misure di gestione, incluso l’ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento;
 2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo “sufficiente”;
 3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
 4. avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell’inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;
- d) nel principio di massima tutela del bagnante, ove ritenuto opportuno, è possibile istituire controlli con frequenza maggiore e prevedere eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone con potenziale rischio di inquinamento;

RITENUTO che è necessario provvedere alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore come dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, elaborato dall’ARPAC sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici delle ultime quattro stagioni balneari (d.lgs.116/08, all.II);

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l’elenco della classificazione delle acque di balneazione (art. 8 del d.lgs. 116 del 2008) di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attribuire alle acque, riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di misure di risanamento, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, la codifica di “nuova classificazione”, (cfr tabella 2 dell’all. F del DM 30.3.2010 e Documento UE: “Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC” definite come acque “new”);

comma 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008), per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento;

4. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, dovranno essere normalmente monitorate e, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116 del 2008;
5. di stabilire che nel principio di massima tutela del bagnante, l'ARPA Campania dovrà programmare campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
6. di rinviare a successivo ed apposito atto deliberativo, entro la data stabilita del 1° marzo (art. 4, comma 2 del d.lgs. 116 del 2008), l'approvazione dell'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2019, con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 116 del 2008;
7. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
8. di stabilire che per le acque risultate "scarse" nell'elenco della classificazione, di cui al precedente punto 3), i Comuni interessati, per quanto di competenza, trasmettono al Ministero della Salute ed alla stessa Regione i provvedimenti di divieto di balneazione;
9. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto di rispettiva competenza;
10. di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.